



Maria Gabriella Belgiorno de Stefano

(associato di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Perugia,
Facoltà di Scienze Politiche)

Le comunità albanesi in Italia: libertà di lingua e di religione *

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Le minoranze storico-linguistiche - 3. Le minoranze storico-linguistiche in Italia - 4. La nascita delle comunità italo-albanesi - 5. La libertà di culto e di religione per le minoranze arbëresche in Italia - 6. Le Eparchie di Lungro e di Piana degli Albanesi - 7. Conclusioni.

1 – Premessa

Vi sono sempre state delle minoranze storiche o autoctone europee nell'ambito degli stati nazionali e in alcuni casi individuabili come "una nazione senza stato" che, per cause storiche, politiche o sociali non sono riuscite a raggiungere il riconoscimento internazionale del proprio *status* giuridico.

In tale ampio quadro voglio in particolare esaminare l'esistenza in Italia di una "nazione senza stato": l'Arberia o Arbitalia, senza dimenticare l'Occitania "nazione proibita", di cui per motivazioni storico-religiose permangono consistenti tracce linguistiche e culturali¹.

L'Arberia in particolare è identificabile per la lingua che ha tenacemente conservato nei secoli insieme alle proprie tradizioni, usi e costumi, e che ancor oggi è un suo elemento identificante come il gallese in Gran Bretagna e il Frisone in Olanda e in Germania.

Le minoranze in Europa occupano ormai un ruolo secondario nelle comunità politiche, ma sono cittadine dello Stato in cui vivono e a esse sono riconosciuti alcuni diritti particolari negli ordinamenti statali di appartenenza. Esse nella nostra epoca, in base a principi di diritto

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo della relazione al Convegno sul tema "Albania e Arberia" (Roma, Sala della Protomoteca in Campidoglio, 12 settembre 2014), organizzato dall'Ambasciata della Repubblica di Albania presso la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta e la Presidenza dell'Assemblea Capitolina (Roma Capitale).

¹ F. TOSO, *Lingue d'Europa: La pluralità linguistica dei paesi europei fra passato e presente*, Dalai, Milano, 2006.



internazionale e nazionale, conservano e sviluppano la loro cultura, identità storica, tradizioni, religione e lingua (sono bilingui e usano la loro lingua e quella nazionale).

In tutte le parti del mondo esistono minoranze storiche, linguistiche e religiose che, in diverse occasioni, per eventi storico-politici o economici o per persecuzioni ideologico-religiose, hanno dovuto migrare in luoghi e paesi nei quali ricostituire la propria identità etnica, sociale, politica e religiosa, i propri usi e costumi, le loro leggi e consuetudini. Tale fenomeno migrante caratterizza anche la nostra epoca storica nella quale a seguito di carestie, rinnovati eventi bellici, parti di popolazioni del villaggio globale si spostano in territori più sicuri politicamente ed economicamente, come ad esempio avviene in Europa, nelle Americhe o in Australia, dove esse ricostituiscono la propria identità etnica, storica, sociale culturale e religiosa e chiedono integrazione politica e giuridica nei paesi d'accoglienza².

In ogni epoca le migrazioni hanno modificato la storia dei popoli, come ad esempio quelle dette "barbariche", che segnarono la fine dell'impero romano d'Occidente e aprirono nel Mediterraneo l'epoca dell'impero romano d'Oriente. Il fenomeno ha anche segnato nelle diverse parti del mondo l'inizio e la fine di grandi civiltà e imperi e ha contribuito a crearne di nuovi. L'Europa nella sua storia è la testimonianza di migrazioni di popoli, di comunità religiose, di esuli di guerre e di diaspore di diversi popoli ed etnie fino al XVIII secolo³.

Dalla fine del XIX secolo in Europa, per la crisi degli imperi austro-ungarico e ottomano e per le politiche espansionistiche della Prussia e coloniali di Francia e Inghilterra, il problema delle minoranze nazionali, storiche, religiose e linguistiche è giunto alla soluzione bellica nella rivendicazione di specifiche autonomie territoriali. Tale fenomeno ha causato la grande guerra mondiale con le relative manifestazioni di irredentismo e, successivamente, la "seconda guerra" mondiale poiché dal 1935, cioè dal plebiscito della Saar⁴, iniziarono le rivendicazioni delle minoranze di lingua tedesca (Austria, Sudeti, Polonia, Ungheria).

Andiamo ora ad analizzare, in particolare, la presenza in Italia della comunità storica, linguistica ed etnica albanese tutelata, come si è detto,

² C. ZANGHÌ, *Tutela delle minoranze ed autodeterminazione dei popoli*, in *Rivista Internazionale dei diritti dell'uomo*, 6, 1993, p. 405.

³ F. CARDINI, M. MONTESANO, *Storia medievale*, Le Monnier, Firenze, 2006.

⁴ Questa regione (eticamente tedesca, ma sottoposta a un protettorato di Francia e Germania dopo la prima guerra mondiale) fu riunita alla Germania a seguito di un referendum previsto dal Trattato di Versailles.



normativamente dalle leggi internazionali, europee e nazionali, ma anche regionali⁵.

Essa è identificata con il nome di Arberia ed è originata dalla nascita di una minoranza militare, politica, diplomatica ed economico-culturale formatasi in Italia dal XIII secolo al XVIII secolo. Essa si è insediata sulle coste dell'Italia (Pescara, Porto S. Giorgio, Venezia), in Calabria e in Sicilia (originaria presenza come braccianti e mezzadri di famiglie feudatarie).

La presenza Arbëresche (vecchio Albanese) in Italia ha offerto alle diverse Signorie e regni italiani un particolare contributo bellico ed economico-culturale che fu rilevante anche nell'evoluzione del Rinascimento Europeo a causa delle migrazioni interne all'Europa del XIV secolo⁶.

Tra il XIV e XV secolo, inoltre, contro l'avanzata dell'impero ottomano, si era formata un'alleanza mediterranea tra parte dei Principati albanesi, la Repubblica di Venezia, le Signorie italiane e i re di Napoli e Sicilia alla quale aderirono in diverse occasioni la Spagna, la Francia, il Papato romano, i paesi dell'Europa orientale e l'area mediterranea africana. Tale alleanza continuò successivamente per le "guerre d'Italia" del XVI secolo.

In tale condizione politico-sociale occorre eserciti mercenari particolarmente esperti e gli stratioti e i loro capitani albanesi costituivano una potente cavalleria altamente addestrata⁷.

Gli eserciti più numerosi vennero istituiti dalla Repubblica di Venezia e dai re di Napoli e Sicilia ed essi, poi, formarono veri e propri reggimenti come avvenne in particolare con Carlo III di Borbone che creò

⁵ Sicilia, L.R. 9 ottobre 1998, n. 26: *Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle Province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52.*

Calabria, L.R. 30 ottobre 2003, n. 15, *Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria.*

Calabria, L.R. 21 agosto 2006, n. 7, *Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).*

⁶ **A. DUCCELLIER**, *Les Albanais à Venise aux XIVe et XVe siècles*, École française de Rome, Travaux et Mémoires, 2 (1967), pp. 402-423.

B. DOUMERC, *De Scodrensi obsidione et expugnatione: la fin de l'Albanie vénitienne (1463-1479)*, in B. Doumerc, C. Picard (a cura di), *Byzance et ses périphéries, hommage au professeur Alain Ducellier*, FRAMESPA, Toulouse, 2004, pp. 135-159.

⁷ La cavalleria caratterizzava la struttura dell'esercito ottomano e Giorgio Kastrioti Skandenberg era stato valoroso condottiero fin dalla giovinezza di tale esercito.



il "Real Reggimento macedone"- nel 1739 (contro la volontà della stessa Venezia che già aveva un suo reggimento storico).

La condizione di "minoranza protetta" per gli Arbëresche era garantita nella Repubblica di Venezia dal 1475. Si ricorda, in particolare, che gli stratioti si trasferivano con le loro famiglie e i loro papas per prestare la loro opera militare nell'Albania veneta. La Repubblica di Venezia aveva posto gli stratioti a difesa dei confini del Friuli e tale condizione era anche garantita nelle diverse Signorie italiane⁸.

Dal 1440 al 1448 il re Alfonso I di Napoli aveva chiesto aiuto militare al principe albanese Giorgio Kastrioti Skanderbeg contro gli Angioini e contro le ribellioni dei baroni calabresi. In tale occasione erano stati arruolati tre eserciti albanesi guidati da Demetrio Reres e dai figli Giorgio e Basilio e, in seguito a tali interventi militari, Demetrio Reres divenne Governatore della Calabria e Giorgio Reres fu destinato al presidio della Sicilia. Si determinarono in tali epoche i primi insediamenti coloniali nella fortezza di Mazzara, Catalamuro, Contessa Entellina, Palazzo Adriano, ecc.⁹.

Dopo la morte di Alfonso I (1458) il figlio Ferdinando divenne re di Napoli e Giovanni d'Aragona re di Sicilia ed entrambi chiesero, nuovamente, aiuto a Giorgio Kastrioti Skanderbeg contro gli Angioini e i nobili loro sostenitori, ed egli nel 1460 mandò in Calabria una prima spedizione militare guidata dal nipote Giovanni Stresa Balsha e costituita da 500 cavalieri che si insediarono successivamente anche in Puglia e in Molise.

In tale contesto di alleanze nel 1467 un gruppo di nobili albanesi (consanguinei di Giorgio Kastrioti Skanderbeg) chiesero e ottennero da Giovanni d'Aragona la possibilità di stabilirsi nelle colonie albanesi già esistenti sull'isola di Sicilia¹⁰.

Si ricorda che gli albanesi erano esentati dalle tasse e gli stratioti potevano portare la spada anche nelle stanze del re.

Si ricorda, in relazione al fattore religioso arbëresche, che la Sicilia, la Calabria e la Puglia erano luoghi di antichi monasteri basiliani di rito bizantino che inizialmente avevano rappresentato l'unità tra il cristianesimo latino e bizantino, ma per le guerre teologiche tra Roma e

⁸ A. ZANINI, *Venezia città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII secolo*. Marcianum Press, Venezia, 2009.

⁹ P. GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, ed. Niccolò Nato, Napoli, 1723.

¹⁰ Suppliche dell'8 ottobre e del 18 ottobre 1467 da parte dei nobili Pravatà, Cuccia, Gropa, Manes per le località di Contessa Entellina, Palazzo Adriano, Mezzoiuso.



Bisanzio il fattore religioso si era trasformato in baluardo della cultura e della religione cristiana di rito bizantino¹¹.

Dopo la morte di Giorgio Kastrioti Skanderbeg (1468) le migrazioni assunsero la caratteristica di vera e propria diaspora albanese e gli esodi continuarono in relazione alla progressiva conquista territoriale ottomana che coinvolse sia l'Albania che la Grecia.

2 - Le minoranze storico-linguistiche

Nell'epoca storica che ha caratterizzato la nascita in Europa dei regni dinastici le minoranze storiche, linguistiche e religiose seguivano la sorte delle guerre dinastiche e di religione per cui spesso esse, con il loro territorio, erano oggetto di espansione territoriale dei principi vincitori e in seguito alla nuova condizione di sudditanza esse erano costrette a migrare o erano sottoposte a persecuzioni ed eccidi.

Il valore dell'appartenenza a minoranze storiche, linguistiche e religiose venne recepito dal XVI secolo come manifestazione di propria libera appartenenza storica e religiosa di ogni individuo nella propria comunità politica e nei confronti del principe dinastico e contro il suo stesso potere sacro di governo e il suo legame con la terra di Dio.

I regnanti, legati alla valenza sacra e territoriale della loro terra e a un'unica identità religioso-politica del proprio regno, consideravano le minoranze una forma di "eresia politica"; solamente l'Editto di Torda del 1568¹² costituisce il primo documento in cui un principe accettava il pluralismo religioso e culturale del proprio popolo.

Le minoranze storico-religiose in Europa, travolte dalle guerre di religione e dalla modificazione dei confini dei regni dinastici, furono costantemente perseguitate e sterminate, come ad esempio il caso degli Occitani di Calabria e i numerosi massacri religiosi che caratterizzarono il XVI e XVII secolo che, in particolare, favorirono le migrazioni nel Nordamerica e la nascita ivi di stati teocratici garantiti, poi, nella loro

¹¹ Vedi ancora oggi il Monastero di S. Maria di Grottaferrata (che fu fondato nel 1004). Questo Monastero nel XV secolo, peraltro, divenne luogo di accoglienza della cultura, della lingua e della liturgia dei monaci arbëresche.

¹² Il 6 gennaio 1568 l'Adunanza Nazionale (la Dieta) di Transilvania si riunì nella città di Torda, sul tema della libertà di culto delle religioni luterana e calvinista, e Re Giovanni II Sigismondo, di religione unitariana, riconobbe la piena libertà a tutte le confessioni religiose e la libertà della coscienza alle persone.



unità dalla Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776).

In Europa le minoranze, dopo la Rivoluzione Francese e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (del 1789), ritennero di trovare la tutela della loro identità nella rivendicazione dei diritti naturali e costituzionali dei cittadini, ma poi si trovarono a rivendicare nuovamente i loro diritti contro l'impero familiare napoleonico e contro la "Restaurazione" dei regni dinastici. Dal XIX secolo in poi le minoranze e le stesse maggioranze pervase da principi romantico-risorgimentali rivendicarono la loro identità nazionale, sociale e territoriale e il riconoscimento dei propri diritti costituzionali. Ma proprio dal XIX secolo la rivendicazione delle autonomie storiche, politiche, linguistiche e religiose divenne per le minoranze europee occasione di ribellioni e guerre.

Le rivendicazioni delle minoranze sono state considerate, invero, la causa delle due guerre mondiali del XX secolo, e con difficoltà nel secondo periodo postbellico mondiale si riconsiderò la realtà politica e sociale delle minoranze nella più ampia determinazione della tutela dei diritti fondamentali della persona e nell'epoca della "guerra fredda" tra Occidente e Stati del Patto di Varsavia.

Dopo la caduta del muro di Berlino il 9 novembre del 1989 e la fine della "guerra fredda," con la dichiarata vittoria della teologia dei diritti fondamentali della persona e la nascita del villaggio globale, le minoranze hanno potuto rivendicare la loro identità nazionale e internazionale per divenire componenti riconosciute e tutelate negli Stati, nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.

Le prime norme sulle minoranze risalgono al Trattato di Berlino nel 1878¹³ che emanò specifiche disposizioni per garantire, in particolare, la libertà religiosa delle regioni danubiane incorporate nell'impero ottomano. Il problema si ripropose con forza alla fine della prima guerra mondiale nella Conferenza di pace del 1919¹⁴, allorché di fronte alle modificazioni territoriali degli Stati si tentò di elaborare un sistema di tutela definitivo per le minoranze storiche. Il problema fu affrontato

¹³ Il Trattato di Berlino fu firmato il 13 luglio 1878 da tutte le potenze europee. Ivi si prevedeva che la differenza di religione non potrà essere opposta ad alcuno come un motivo di esclusione o di incapacità in ciò che concerne l'uso dei diritti civili e politici. La libertà e la pratica esterna di tutti i culti sono assicurati a tutti.

¹⁴ Conferenza di pace di Parigi tra gli Stati vincitori della prima guerra mondiale (dal 18 gennaio 1919 al 21 gennaio 1920).



specificatamente nei *Minority Treaties* del 1919-1920¹⁵ condivisi tra le potenze alleate e Polonia, Cecoslovacchia, Regno serbo, croato, sloveno, Romania e Grecia.

Altri quattro Titoli vennero dedicati alle minoranze nei trattati di pace del 1919-1923 conclusi dalle potenze alleate con Austria, Ungheria, Bulgaria e Turchia. La costituenda Società delle Nazioni ricevette anche alcune Dichiarazioni unilaterali statali in occasione dell'ammissione dell'Albania, Lituania, Iraq; e Lettere di adesione furono inviate per Lettonia ed Estonia. Gli stati si obbligarono anche a denunciare le eventuali violazioni delle clausole dei trattati.

Le stesse minoranze potevano indirizzare le loro denunce alla Società delle Nazioni e al Consiglio che valutava le "contestazioni" e ne dava notizia agli Stati membri che a loro volta dovevano verificare le situazioni e riferirne al Consiglio stesso.

Il "Comitato dei tre", infine, era predisposto alla definitiva valutazione della ricevibilità della denuncia e al giudizio finale.

Si era creato, per la prima volta, un controllo di tipo giurisdizionale di garanzia per le minoranze storiche; in particolare un'organizzazione internazionale giudicava la denuncia presentata dalle stesse minoranze.

Ma tale sistema in realtà non trovò concreta attuazione, data la mancanza di volontà da parte degli Stati di rispettare gli obblighi sottoscritti e, di conseguenza, per il progressivo esautoramento della società delle Nazioni cui seguì il tragico evento della seconda guerra mondiale. Alla fine del conflitto, segnato dalla più alta violazione dei diritti umani, si pensò anche a una definitiva tutela delle minoranze in Europa.

Le Nazioni Unite sentirono la necessità di superare il dramma della guerra e della violazione dei diritti della persona con la storica Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948), ma poiché le minoranze, nel quadro dell'evento bellico, erano anche ritenute la causa del secondo conflitto mondiale, non vi fu all'epoca una norma positiva per la loro protezione; solo in un memorandum del 1950 il

¹⁵ I trattati delle minoranze comprendono due categorie di diritti: a) diritti generali, comuni a tutte le persone appartenenti a minoranze etniche, di lingua o di religione tutelate internazionalmente; b) diritti speciali riconosciuti, per speciali ragioni storiche e politiche, ad alcune minoranze. Per quanto riguarda la categoria delle norme particolari, queste riguardano le minoranze musulmane che vivono in Jugoslavia e Grecia, le minoranze ebraiche in Polonia, Romania e Grecia, i Sassoni e i Siculi (Székely) della Romania, i Valacchi del Pindo e i Ruteni della Russia Subcarpatica annessa alla Repubblica Cecoslovacca.



segretario delle Nazioni Unite affermò la necessità di creare definitivamente un sistema di tutela internazionale delle minoranze.

Una qualche protezione per le minoranze comunque poteva derivare dalla Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (del 9 dicembre 1948 entrata in vigore 12 gennaio 1951).

I successivi Patti sui diritti civili e politici del 1966¹⁶ all'art. 27 disciplinarono specificamente i diritti delle minoranze affermando

"In quegli stati nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione o di usare la propria lingua in comune con gli altri membri del proprio gruppo".

Ma si ricorda che l'effettiva applicazione di tale articolo dev'essere procrastinata al 1977, data di effettiva sia pur limitatissima attuazione dei principi fondanti dei Patti e della loro tutela da parte del Comitato dei diritti umani, quanto meno per gli Stati che avevano accettato di sottoporsi alla giurisdizione del Comitato¹⁷.

Ancor più esplicitamente l'ONU, in seguito al conflitto nei Balcani negli anni '90, ha voluto dettare la "*Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche*"¹⁸ imponendo agli Stati di "proteggere l'esistenza e l'identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze nei loro rispettivi territori e ... favorire le condizioni per la promozione di tale identità". Con tale Dichiarazione si enunciano analiticamente gli obblighi inderogabili degli Stati nella difesa e tutela delle minoranze¹⁹.

¹⁶ F. CAPOTORTI, *Patti internazionali sui diritti dell'uomo*, Cedam, Padova, 1967.

¹⁷ Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, è entrato in vigore il 23 marzo 1976).

¹⁸ "*Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche*" (approvata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 47135 del 18 dicembre 1992).

¹⁹ Vedi ad esempio l'art. 2 "Le persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (di seguito indicate come persone appartenenti a minoranze) hanno il diritto di coltivare la loro cultura, di professare e praticare la loro religione, e di usare la loro lingua, sia in privato che in pubblico, liberamente e senza ingerenza o discriminazione.

Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale e economica e pubblica.

Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di partecipare attivamente a decisioni a livello nazionale e, se appropriato, regionale relative alla minoranza a cui



Nel 1995, in particolare, è stato istituito dall'ONU "il gruppo di lavoro sulle minoranze" aperto alla partecipazione delle ONG, che nel 2007 si è trasformato nel Forum sui temi delle minoranze guidato dalle ONG e indirizzato al Consiglio dei diritti umani.

L'Europa ha dovuto affrontare nei diversi Stati membri il problema delle minoranze nella propria consistenza territoriale e nazionale, e quindi è stata delegata tale funzione ai singoli stati, mentre il Consiglio d'Europa si trovava di fronte alla necessità di dover determinare i nuovi confini d'Europa per cui solo secondariamente ha potuto affrontare il problema delle minoranze e dei flussi migratori che provenivano dai paesi *ex* coloniali e poi dai paesi extra comunitari. Si ricordino i successivi problemi relativi alle minoranze per la guerra nei Balcani, nella Bosnia-Erzegovina e per l'indipendenza del Kosovo.

Il Consiglio d'Europa già nella prima sessione di lavoro per la stesura della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (4 novembre 1950) e nel quadro della salvaguardia dei diritti fondamentali della persona aveva ritenuto di risolvere il problema delle minoranze nazionali con l'art. 14 della stessa Convenzione²⁰ il quale prevedeva il divieto di discriminazione come diritto individuale della persona, ma in rapporto ai diritti tutelati dalla stessa Convenzione²¹.

Invero, il diritto di ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo era riservato anche a gruppi di individui, ma non alla collettività delle minoranze in quanto tali²², anche se dal diritto

appartengono o alla regione in cui vivono, in modo non incompatibile con la legislazione nazionale.

Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di creare o mantenere le loro associazioni.

Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di stabilire e mantenere, senza discriminazioni, liberi e pacifici contatti con altri membri del proprio gruppo e con persone appartenenti ad altre minoranze, e contatti internazionali con cittadini di altri Stati con cui hanno legami nazionali o etnici, religiosi o linguistici".

²⁰ Art. 14, *Divieto di discriminazione*. "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione".

²¹ F. CASADIO, G. RANIERI, *Il Consiglio d'Europa ed il problema delle minoranze in Europa*, Roma, 1974.

²² Corte europea dei diritti dell'uomo, affaire "*relative a certains aspects du regime linguistique de l'enseignement en Belgique*" c. Belgique, sentenza 23 luglio 1968, ricorsi n. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/94).



rivendicato poteva desumersi che l'individuo fosse portatore di interessi collettivi delle minoranze²³.

La rilevanza della questione è poi giunta all'esame della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE che, nell'Atto finale di Helsinki nel 1975, ha riconosciuto la necessità della tutela delle persone appartenenti alle minoranze nazionali. Nell'incontro di Copenaghen "Sulla dimensione umana" del 1990 si concordava, anche, una lista di garanzie per le minoranze nazionali che veniva riconfermata nella *Carta di Parigi per una nuova Europa* del 21 novembre 1990. Il problema venne nuovamente affrontato nel 1992 dall'OSCE con la creazione dell'Alto Commissariato per le minoranze nazionali. Nel 1998 è entrata in vigore (per la firma di cinque Stati) la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie collegata alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

La Carta, che era stata già approvata a Strasburgo il 5 novembre 1992 dal Consiglio d'Europa²⁴, ha voluto tutelare le lingue regionali e minoritarie minacciate dal patrimonio culturale europeo e promuovere l'uso di quelle lingue nella vita pubblica e privata nelle zone geografiche di ogni lingua regionale e minoritaria.

Si deve anche sottolineare la particolare funzione che svolge, in materia, la "Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto" più nota come Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa che opera dal 1990 con i suoi 59 membri, tra cui gli Stati del Consiglio d'Europa, e gli altri Stati osservatori, tra cui anche l'Autorità nazionale Palestinese e gli USA. Essa ha approfondito nuove prospettive del diritto costituzionale comparato estendendo gli studi delle nuove dinamiche politiche tra gli Stati non tralasciando il valore e il ruolo delle minoranze nazionale ed europee.

Nella volontà comune, inoltre, dei paesi europei di creare anche un'unità giuridica e politica dell'Europa nel 2000 a Nizza è stata predisposta una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea²⁵, nel

²³ Corte europea dei diritti dell'uomo, affaire *S.A.S. c. France*, sentenza 1 luglio 2014, ricorso n. 43835/11. In cui la ricorrente lamentava di non poter portare il velo integrale negli spazi pubblici in Francia (rigetto del ricorso).

²⁴ Vedi Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 28 agosto 1997 n. 302, e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (anche se non ancora ratificata dall'Italia); vedi anche la legge italiana n. 482 del 15 dicembre 1999 (*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*).

²⁵ Detta anche Carta di Nizza, è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e poi con qualche piccola modifica proclamata il 12 dicembre 2007



cui Preambolo viene enunciato il mantenimento e lo sviluppo dei valori comuni nel rispetto delle diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei. In tale prospettiva l'art. 10 della Carta definisce la libertà di pensiero, coscienza e religione e, al successivo art. 14, il diritto all'istruzione. In particolare nel capo III l'art. 21 definisce il divieto di discriminazione e nell'art. 22 si afferma che "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica".

3 - Le minoranze storico-linguistiche in Italia

In Italia si può affermare che il problema delle minoranze storico-religiose è stato storicamente legato alle politiche dinastico-confessionali dei diversi Stati italiani preunitari; infine nella "unità d'Italia" lo Statuto Albertino del 1848 si limitava a enunciare una generica tolleranza nei confronti dei culti diversi dalla cattolica "unica religione dello Stato" (art. 1 Statuto Albertino). L'elemento della culturalità privava le minoranze della propria identità politico-culturale, linguistica e religiosa ove non fosse concessa specificamente dal Sovrano, come avvenne con l'emanazione delle Patenti di Grazia (Albertine), per le minoranze valdesi ed ebraiche (17 febbraio 1848).

Se il principio della tolleranza adottato nello Statuto era in realtà un limitato adeguamento alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e all'esperienza repubblicana e costituzionale italiana della prima epoca napoleonica (le Costituzioni degli Stati italiani e in particolare la Costituzione della Repubblica Romana del 3 luglio 1849), la tutela delle minoranze, considerate prevalentemente religiose²⁶, veniva considerata una manifestazione della tutela dei diritti della persona.

Il XX secolo in Europa fu caratterizzato dal "risveglio delle minoranze" che si evidenziò nella prima guerra mondiale e si protrasse per ragioni anche razziali nella seconda senza in realtà risolvere il problema delle minoranze europee. L'epoca totalitaria italiana, in particolare, va inserita in tale contesto bellico fin dall'adozione dei Patti lateranensi del 1929 aveva confermato il principio statutario (statuto

a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione. Finalmente con il Trattato di Lisbona ha acquisito lo stesso valore dei Trattati ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea.

²⁶ Costituzione della Repubblica Romana del 3 luglio 1849, preambolo sui Principi Fondamentali, II; Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. VII; Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.



albertino) dell'“unica religione dello Stato” mentre le minoranze storico-religiose venivano vincolate alla legge sui culti ammessi (legge n. 1159 del 1929)²⁷ cancellando qualsiasi principio di individualità storica, sociale, politica e religiosa delle minoranze italiane anche religiose unificate nuovamente in un indistinto concetto di tutela della culturalità.

A tali normative seguì la legge 14 aprile 1937 n. 880 che vietava i matrimoni tra gli italiani e i sudditi dell’Africa Orientale italiana²⁸, mentre l’iter discriminatorio si concluse con la famigerate leggi razziali del Fascismo. Nel concetto di difesa della razza rientrava la negazione dell’esistenza di alcuna minoranza religiosa, storica, culturale, etnica o linguistica che potesse vantare in Italia una propria identità o storicità²⁹.

Si deve attendere la normativa costituzionale italiana del 1948 per poter affermare non solo la tutela dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), ma anche il diritto all’uguaglianza e alla non-discriminazione affermato dall’art. 3 Cost., principi fondanti della tutela dei diritti delle minoranze storiche, religiose e linguistiche. Ma più specificamente l’art. 6 Cost. definiva specificamente la tutela di tutte le minoranze linguistiche garantite dalla Costituzione nella loro stessa identità senza alcun elemento di differenziazione³⁰.

L’evoluzione della tutela internazionale ed europea delle minoranze storiche, religiose e linguistiche ha richiesto ulteriori normative europee in materia e anche l’Italia con la legge 23 aprile 1998 n. 129 si è adeguata alle direttive internazionali con il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze con il quale si delineavano i diritti delle minoranze in Italia.

Si ricorda, anche, la legge 23 febbraio 2001 n. 38³¹ sull’attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia insieme ai già vigenti statuti speciali della Valle d’Aosta ³², Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige (bilinguismo)³³.

²⁷ Legge 24 giugno 1929, n. 1159, *Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi*.

²⁸ Legge 30 dicembre 1937, n. 2590, *Conversione in legge del Regio Decreto-Legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d’indole coniugale tra cittadini e sudditi*.

²⁹ **F. TOSO**, *Le minoranze linguistiche in Italia*, il Mulino, Bologna, 2008.

³⁰ Costituzione italiana 1947, art. 6: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

³¹ Legge 23 febbraio 2001, n. 38, *Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia*.

³² Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, *Statuto speciale per la Valle d’Aosta*.

³³ Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*.



Il problema della salvaguardia delle minoranze nel territorio nazionale italiano è stato complessivamente risolto a livello nazionale dalla legge n. 482 del 1999 a tutela delle minoranze storico-linguistiche³⁴. Questa legge tutela:

1) Minoranze Albanesi, migrate in Italia dal 1400 e abitanti in decine di comuni sparsi in un'area territoriale che va dalla Sicilia, alla Calabria, dalla Basilicata alla Campania, alle Puglie, al Molise e all'Abruzzo.

2) Minoranze germaniche distribuite lungo l'arco alpino e caratterizzate da varietà proprie derivate da situazioni storiche e socio-linguistiche.

3) Minoranze greche, residenti in Aspromonte e Salento.

4) Minoranze franco-provenzali nella Val'Aosta.

5) Minoranze Slovene insediate nel confine orientale della provincia di Trieste e Gorizia e nella provincia di Udine.

6) Minoranze croate poste in tre piccoli centri del Molise.

7) Minoranze catalane stanziate ad Alghero e in Sardegna.

Le lingue salvaguardate sono state specificamente indicate e sono: a) francese nella Val d'Aosta; b) franco-provenzale dialetto della Val d'Aosta (ma anche di un'antica migrazione nelle Puglie); c) friulano (nel Friuli); d) ladino (nelle valli della provincia di Bolzano); e) occitano (nelle valli alpine del Piemonte occidentale in Val di Susa (ma anche un'antica migrazione in Calabria); f) sardo o corso in Sardegna e isole catalane); g) albanese.

La legge n. 482 del 1999 è stata ampiamente criticata per l'esclusione di alcune lingue ritenute liturgiche e altre considerate comunque minoritarie e già stanziali limitando, di fatto, il valore costituzionale dell'art. 6 della Costituzione.

Si deve comunque sottolineare la soluzione offerta in materia dalle legislazioni regionali e riconoscere l'intervento specifico delle regioni nella valorizzazione delle loro lingue e delle loro culture attribuendo una propria identità alle comunità storico-linguistiche italiane.

³⁴ Legge 15 dicembre 1999, n. 482, *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*. All'art. 2 «1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo».



Vedi la Legge regione sarda n. 26 del 15 ottobre 1997 per la lingua sarda e catalana³⁵; vedi la legge della regione Piemonte n. 26 del 10 aprile 1990 per la lingua piemontese, occitano, franco-provenzale e walser³⁶.

Per quanto riguarda in particolare le comunità arbëresche la Legge regionale della Calabria n. 15 del 2003³⁷ tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica.

In tale prospettiva va parimenti letta la legge della regione Campania n. 14 del 20 dicembre 2004 per la tutela delle minoranze allogene e del patrimonio storico-folcloristico e per la lingua albanese-arbëreshe³⁸. Anche la Basilicata nella specifica legge regionale n. 40 del 3 novembre 1998 (aggiornata con legge regionale n. 17 del 17 agosto 2004) ha emanato le *"Norme per la promozione e la tutela delle comunità arbëresche in Basilicata"*. Anche la regione Molise con legge n. 15 del 14 maggio 1997 si è proposta di valorizzare *"il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche"* del Molise (origine croata ed albanese) inserendone l'insegnamento scolastico nei comuni bilingue³⁹.

Si ricorda che la Sicilia è regione a statuto speciale⁴⁰. Con la Legge della Regione Sicilia n. 26 del 9 ottobre 1998⁴¹ si è ritenuto di emanare *"Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche ..."*.

³⁵ L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, *Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna*.

³⁶ L.R. 10 aprile 1990, n. 26, *Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte*.

³⁷ L.R. 30 ottobre 2003, n. 15, *Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria*.

³⁸ L.R. 20 dicembre 2004, n. 14, *Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e folcloristico della Comunità Albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino*.

³⁹ **F. ALTIMARI, M. BRUNETTI**, *La memoria cosmopolita del mediterraneo, il decennale di una legge sabotata*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.

⁴⁰ Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

⁴¹ L.R. 9 ottobre 1998, n. 26, Art. 11: 1. L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni, centri culturali, Università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia.



A tali normative devono essere aggiunte ancora le normative più recenti della Calabria con la legge regionale del 2012⁴² relativa alla lingua arbëresche e occitana.

La Puglia ha emanato la sua la legge regionale del 2012 n. 5 per la tutela delle minoranze arbëresche e francoprovenzali⁴³.

In Abruzzo con la Legge finanziaria del 2005 sono stati erogati contributi per salvaguardare la comunità etnico-linguistica di origine arbëresche insediata nel comune di Rosciano⁴⁴.

4 - La nascita delle comunità italo-albanesi

L'impero ottomano si è storicamente costituito in base a una progressiva conquista territoriale nella quale venne incluso, anche, nel XV secolo il residuale territorio dell'Impero d'Oriente. In tale epoca l'Albania, il cui regno era degli Angioini (Carlo I D'Angiò), era divisa in principati e clan locali che, in alcuni casi, avevano stretto autonome alleanze con gli stessi

⁴² L.R. 4 dicembre 2012, n. 62, *Istituzione di Ecomusei in Calabria*. Art. 1, comma 4: Sono finalità prioritarie degli Ecomusei: (omissis) k) il recupero e l'utilizzo, nelle diverse attività, del patrimonio linguistico delle minoranze storiche presenti nel territorio e dei dialetti locali, ai sensi:

1. della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*);
2. del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (*Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482*);
3. della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 (*Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria*).

⁴³ L.R. 22 marzo 2012, n. 5, *Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia*. Art. 2, *Contributi*:

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere, annualmente, contributi agli enti così come individuati all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle rispettive lingue minoritarie e del relativo patrimonio storico-culturale attraverso attività di ricerca storica e linguistica, pubblicazione e/o diffusione di studi attinenti, istituzione di corsi d'insegnamento, lavori inerenti temi liturgici e religiosi, realizzazioni legate alla toponomastica.

⁴⁴ L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, *Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo* (Legge finanziaria regionale 2005). Art. 179-bis, *Contributo al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza linguistica arbëresche presente nel territorio del Comune*:

1. La Regione Abruzzo concede un contributo di € 20.000,00 al Comune di Rosciano per iniziative tese al riconoscimento e alla tutela della comunità etnico-linguistica di origine arbëresche insediata nella frazione di Villa Badessa del Comune di Rosciano.



ottomani mentre altri al contrario lottarono per l'unificazione politica dell'Albania e per un unico Kanun.

Tale progetto normativo in realtà fallì per l'opposizione ideologica tra il principe Dukajjini e il principe Giorgio Kastrioti Skanderberg (sulla estensione del diritto di vendetta) di conseguenza i diversi Kanun rimasero vigenti nei diversi territori anche se la struttura normativa fondamentale era unica e gli alleati principi albanesi cominciarono la strenua resistenza agli ottomani.

La conquista ottomana dell'Europa era avanzata nei Balcani nel 1389 e dopo aver assoggettato i serbi e conquistato i territori albanesi essa aveva tentato di creare un sistema di vassallaggio ponendo a capo dei feudi i principi e i capiclan locali. Nel 1443 il re Ladislao di Polonia e di Ungheria, nel tentativo di ostacolare l'avanzata dell'Islam, indisse, anche, una crociata per cacciare i turchi dall'Europa, ma fu sconfitto a Varna e ivi morì nel 1444.

Il 2 marzo 1444 Giorgio Kastrioti Skanderbeg indiceva un Convegno nella cattedrale di S. Nicola ad Alessio con la presenza della Repubblica di Venezia per stabilire una strategia efficace contro i Turchi stringendo la Lega di Lezha. La resistenza vittoriosa dello Skanderbeg durò per 25 anni fino alla sua morte ("Non sono stato io a portarvi la libertà ma l'ho trovata tra voi").

Da tale epoca storica iniziarono le migrazioni albanesi in Italia e gli insediamenti più numerosi furono nel Mezzogiorno d'Italia dove fin dall'epoca ellenistica e dell'Impero romano d'Oriente vivevano diverse etnie in uno status di multiculturalità e di multireligiosità. In tali territori l'Impero d'Oriente aveva affidato, in base alla dimensione pentarchica della Chiesa imperiale Roma (Costantinopoli, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme Concilio di Calcedonia del 451) il governo ecclesiastico al Patriarcato romano di tutta l'Europa centro-orientale: l'Africa nord-occidentale, l'Italia, l'Illiria e la Grecia (Acaia fino a Tessalonica), e in tale contesto la giurisdizione canonica era sia latina che greca.

Tale sistema giuridico si protrasse fino al 732-733 per le lotte iconoclaste (Leone III l'Isaurico) che videro la resistenza dei pontefici romani Gregorio II e III, per cui lo stesso imperatore tolse al Patriarcato romano tutta l'Italia meridionale, l'Illirico e la Grecia unendoli territorialmente al Patriarcato di Costantinopoli.

Per tali motivi dall'VIII secolo l'Italia meridionale subì una bizantinizzazione coatta e la stessa Roma divenne sede di monasteri orientali e tale status giuridico creato dall'impero romano d'Oriente resistette fino alla caduta di Costantinopoli nel 1453. La profonda



trasformazione ambientale in relazione alla cultura bizantina rimase radicata nell'area balcanica e centro orientale d'Europa per cui anche nel meridione d'Italia le diverse forme religiose e culturali e le liturgie latine e greco-orientali convivevano senza contrasti (Monaci latini in Palestina IV e V secolo e gli stessi papi fino all'VIII secolo erano di origine orientale)⁴⁵.

Dall'VIII secolo i monaci basiliani fuggiti alle lotte iconoclaste degli imperatori d'Oriente, realizzarono i loro pellegrinaggi itineranti di luogo in luogo in Sicilia, Puglia e Calabria⁴⁶, e in seguito i loro monasteri divennero luogo di accoglienza e di cure mediche e di collaborazione agricola per le popolazioni locali e al loro arrivo migranti arbëresche trovarono in tali luoghi e presso gli antichi monasteri accoglienza e sicurezza.

Nel meridione d'Italia e nei territori dell'Illirico il cristianesimo bizantino riuscì a sopravvivere al periodo delle Crociate tra l'XI e il XIII secolo e all'epoca normanna. I Normanni, invero, in base all'accordo di Melfi con il papa si erano obbligati a ricostituire la tradizione canonica latina antica, ma essi nella sostituzione dei vescovi bizantini con quelli latini, adottarono il principio della successione naturale e tale politica permise una lenta modificazione rituale che in realtà non modificò sostanzialmente la cultura e la tradizione dei luoghi.

Parimenti tutti i monasteri bizantini vennero salvaguardati e ne vennero anche fondati di nuovi; tale politica in particolare tutelò il più antico monachesimo di Sicilia (V secolo). Ruggero II, in particolare, venne scomunicato per ben due volte dai papi del tempo per le sue politiche regaliste e sincretistiche⁴⁷. Ruggero II fu il re delle grandi cattedrali simbolo del significato sacro del potere regio come testimonia Monreale, il Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina e la cattedrale di Cefalù. Nella

⁴⁵ Il meridione d'Italia e la Sicilia erano territori multilingue: ebraico, arabo, greco, com'è ancora testimoniato dalle iscrizioni cimiteriali in particolare in Sicilia.

⁴⁶ S. Basilio Magno, Cappadocia (329-378) fondatore della Divina Liturgia e della vita comune di preghiera e lavoro del cenobio contro l'eremo.

I monaci basiliani, infatti, avevano creato laure e cenobi per poi edificare veri e propri monasteri, luoghi di preghiera e di accoglienza; dal 1004, in particolare, un gruppo di monaci, discepoli di Eugumeno di Rossano calabro, fondò a Montecassino il Monastero di Valleluce e un altro a Serperi presso Gaeta per poi insediarsi sui colli Tuscolani presso S. Agata (edificio romano del V secolo). Il monachesimo bizantino giunse infine fino a Grottaferrata per opera di S. Nilo e poi S. Bartolomeo, creando una prestigiosa realtà religiosa, culturale e liturgica. Il Monastero di Grottaferrata dal XV secolo divenne il simbolo dell'identità religiosa, culturale e liturgica delle minoranze arbëresche d'Italia.

⁴⁷ Fino al 1130 egli aveva impresso sulle monete la formula araba "non c'è altro Dio che Allah che nessuno ha per compagno" e una T poi trasformata in croce.



concezione regale del mosaico della Martorana, nel suo regno anche i vescovi dovevano inginocchiarsi davanti al re⁴⁸.

Federico II, nipote di Ruggero II (Federico II era sia re di Sicilia che imperatore del sacro romano impero) nella sua illuminata concezione multiculturale e multireligiosa riconobbe il giusto sostentamento alla religiosità bizantina⁴⁹. L'epoca federiciana in particolare viene ricordata non solo per il livello culturale, sociale ed economico del regno di Sicilia (*rex in regno suo est imperator*), ma anche come l'unico momento storico in cui avvenne una crociata (1228-1229, sesta crociata) pacifica e incruenta frutto del dialogo culturale e religioso tra il sovrano e il sultano e per tale scelta lo stesso Federico II venne scomunicato.

La successiva dominazione angioina per il regno di Napoli e Sicilia⁵⁰, iniziata con Carlo d'Angiò doveva segnare una definitiva affermazione della chiesa latina nel Mezzogiorno secondo la volontà di papa Clemente IV che comunque delimitava i poteri regali del re ai soli territori meridionali d'Italia

Carlo I fu re di Napoli (1226-1285), ma anche re d'Albania e di Acaia per il suo ramo di discendenza angioina, e parimenti Roberto I d'Angiò, Carlo II, Giovanna I (1327- 1382) e Ladislao I d'Angiò –Durazzo (1376-1414)⁵¹. I re angioini volevano politicamente spostare l'equilibrio europeo del tempo nell'area francese anche per dominare il rapporto con il papato romano. Le lotte dinastiche che travagliarono il mezzogiorno d'Italia in tale epoca furono anche caratterizzate dalle aspirazioni al regno di Napoli di Carlo III di Durazzo e Ungheria (1345-1386) che si inserisce insieme a Giovanna I anche nelle vicende dello Scisma d'Occidente del 1379, che vide il Papato romano diviso tra due obbedienze, quella romana e quella avignonese.

Con Giovanna II (nata a Zara 1373-1435), infine, si apre il legame con la dinastia dei Borbone⁵².

Dall'esame solo sommario delle vicende del meridione d'Italia e delle sue connessioni dinastiche con l'Illirico fin all'Ungheria si può desumere come in tale epoca il fattore religioso era di natura politico-

⁴⁸ P. HAMEL, *L'invenzione del Regno, dalla conquista normanna alla fondazione del Regnum Siciliae (1061-1154)*, ed. Nova Ipsa, Palermo, 2010.

⁴⁹ La guardia personale di Federico II era islamica.

⁵⁰ Gli Angiò furono re di Napoli e Sicilia fino al 1282 (Guerra del Vespro).

⁵¹ Di cui si ricorda il tentativo di unificare l'Italia e l'invasione dei possedimenti pontifici fino a Roma, Perugia e Talamone, e il motto *aut Caesar aut nihil*.

⁵² S. TRAMONTANA, *Il mezzogiorno medievale: normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI-XV*, ed. Carrocci, Roma, 2000.



dinastica e coinvolgeva l'elezione stessa dei papi e degli antipapi per cui la religiosità dei popoli sudditi era considerata in base al sistema politico e non in ragione delle effettive credenze delle multiculturali mediterranee.

L'avanzata ottomana, anche di chiara connotazione religiosa, rientra nella dimensione politica delle lotte di successione nel mezzogiorno d'Italia del XV sec e venne considerata un comune pericolo politico ed economico europeo, per cui gli stratioti albanesi, come già detto, svolgevano, necessariamente, un ruolo militare insostituibile come reggimenti della Francia, Spagna, Cipro e Grecia e poi, anche, nelle guerre di religione europee ed essi insieme ai loro nobili capitani costituirono la più importante componente militare utilizzata nelle guerre italiane del Rinascimento. Un canto di guerra diceva "noi siamo d'Albania gli eroi di fama che sul cavallo a terra e in mare non abbiamo timore della Turchia"⁵³.

In Italia, quindi, gli insediamenti arbëresche, se collegabili all'invasione ottomana dell'Albania, vanno collegati, anche, alle citate lotte dinastiche per la successione al regno di Napoli e alla difesa delle Signorie italiane e degli stati europei che volevano loro reggimenti di grande valore militare come gli stratioti arruolati dai sovrani d'Aragona di Sicilia.

Gli eserciti albanesi combatterono in Calabria contro i feudatari locali (1399-1409) ed ebbero dei Capitolati di concessione nei territori di Sicilia e Calabria, cioè il diritto di raccogliere legna, commerciare e lavorare la terra. Tale epoca è ricordata come la prima migrazione albanese alla quale seguì una seconda migrazione (1416-1420), legata alla collaborazione militare dell'esercito del condottiero albanese Demetrio Reres al quale il re di Napoli e Sicilia diede terreni ereditari in Calabria e in Sicilia⁵⁴.

Il re Alfonso V d'Aragona e I di Napoli, nella successione aragonese ai regni di Napoli e Sicilia (aveva unificato le due corone di Napoli, Sicilia e Albania) aveva creato nuove alleanze nell'Ilirico portando aiuto in Albania al principe Giorgio Kastrioti Skanderberg al quale aveva dovuto chiedere aiuto contro i baroni filo-angioini ribelli nel 1442 e a lui stesso e ai suoi soldati aveva donato vasti possedimenti nella Puglia (1461-1470).

⁵³ Essi furono al servizio delle Signorie italiane e delle grandi potenze europee, al servizio dei Malatesta o dei liberi comuni e furono a difesa anche del Papato fino al XVIII secolo. Essi erano dei reggimenti specificamente costituiti fino a Carlo III di Borbone che nel 1739, creò il Reggimento "Real Macedone" che si distinse in guerra contro gli austriaci nella guerra di successione austriaca nel 1744 (fu sciolto da Garibaldi nel 1860).

⁵⁴ Si ricorda che gli stratioti si muovevano con le famiglie il clan e i loro papas.



I rapporti tra i nobili albanesi e il regno di Napoli si consolidarono ulteriormente dopo la morte del principe Giorgio Kastrioti Skandenberg e per la fuga in Italia di Giovanni e Irene Kastrioti nei feudi ereditari già donati a Giorgio Kastrioti nella Puglia. In tali luoghi i Kastrioti accolsero altre nobili famiglie albanesi esuli, i clan e i fis. Da tale momento possiamo dichiarare avvenuta la nascita dell'Arberia, cioè dell'esule Albania che occupando molti territori abbandonati e incolti della Calabria, della Puglia e della Sicilia ricostituì in quei luoghi la propria identità storico, linguistica, culturale e religiosa.

Irene Kastrioti, in particolare, avendo sposato il principe Sanseverino di Bisignano, accolse anch'essa nei territori familiari della Calabria altri nobili e clan e per tale evento fu fondato il Principato di Bisignano (quarta migrazione 1470-1478). I Kastrioti Skanderbeg e i molti nobili albanesi e le famiglie e clan al seguito divennero una identità politica integrata in Italia e in particolare dopo la caduta della città albanese di Croia⁵⁵.

Nel 1533-1534 si concluse la conquista ottomana della fortezza di Corone che determinò una ulteriore migrazione albanese affidata a Lazzaro Mattes che destinò gli esuli al mandamento di Noja (Casale di S. Costantino albanese).

Nel 1664 si ebbe, ancora, una violenta ribellione albanese contro gli ottomani che determinò una ulteriore migrazione verso la Basilicata dove già si era consolidata una forte presenza albanese (sesta migrazione).

Presumibilmente l'ultima migrazione è databile nel 1744 e fu determinata da una ulteriore fuga di popolazioni dall'Albania meridionale che si stanziarono in Basilicata, in Molise e in Abruzzo⁵⁶.

Le minoranze arbëresche in Italia unite nei territori dell'Arberia ricostituirono una nazione senza stato con una propria identità storico-culturale e religiosa, le loro leggi consuetudinarie o kanun, il cui elemento fondamentale era la struttura clanica e familiare nella quale il fattore religioso era elemento di clanicità, familiarità e fratellanza cioè strumento di convivenza sociale. Essi nelle loro migrazioni forzate dall'Islam ottomano scelsero di rafforzare la loro identità storico-linguistica nell'osservanza del cristianesimo sia di rito latino che di rito bizantino; questo in particolare, sembrava più legato all'identità linguistica, culturale e liturgica del popolo arbëresche. Gli arbëresche, inoltre, nel mezzogiorno d'Italia avevano trovato una prevalente ritualità bizantina che garantiva

⁵⁵ Vennero accolti nella nobiltà partenopea e siciliana e nei loro "sedili".

⁵⁶ A Villa Badessa essi portarono con loro la ikona della Madonna Odigitria e Carlo III di Borbone donò a loro le terre ereditate dalla madre Elisabetta Farnese.



un comune sostrato linguistico e sociale che divenne anche ulteriore elemento aggregante, per cui essi preferirono la ritualità bizantina riconoscendo però il primato del Papa romano⁵⁷.

I contrasti con i vescovi locali e con la Sede romana furono molteplici, ma gli arbëresche in realtà costrinsero il papato a creare per loro una Chiesa *sui iuris* che testimoniassse la loro identità.

Nel periodo risorgimentale italiano, infine, parte delle comunità arbëresche era filo borbonica, in nome anche della riconoscenza per l'accoglienza ricevuta dai re di Napoli e Sicilia, ma una gran parte degli intellettuali arbëresche aderirono alla Carboneria e alle idee mazziniane di libertà e unità nazionale, fondando sezioni locali della Giovane Italia in nome anche di una rinnovata idealità di nazione della propria patria d'origine.

Si ritiene che la Carboneria si fosse diffusa in Calabria nel collegio S. Adriano di S. Demetro Corone dove studiava l'élite culturale arbëresche (moti del 1820) e a S. Benedetto Ullano e Lungro, mentre a Castrovillari si ricorda la presenza della Giovane Italia. I moti più significativi vennero organizzati a Cosenza nel 1837, e venne diffuso il giornale scientifico-letterario "il Calabrese" nella cui redazione erano Domenico Mauro, Gerolamo de Rada, Guglielmo Tocci e Pasquale Scura. Essi organizzarono un moto rivoluzionario il 5 marzo 1844, poi represso nel sangue, che precedette l'impresa dei fratelli Bandiera⁵⁸.

Il 15 maggio 1848 vi fu la rivolta di Napoli a cui partecipò il Mauro con i suoi compagni superstiti. Anche dopo la repressione napoletana di Ferdinando II, gli intellettuali arbëresche si adoperarono per mantenere vivo lo spirito di ribellione contro i Borbone nel Mezzogiorno d'Italia. Durante l'Impresa dei Mille si ricorda che il villaggio di Hora e Arbereshevet (Palermo) creò in aiuto di Garibaldi una "ceta arbëresche" cioè una guerriglia Arbëresche di 400 combattenti, e si ritiene che il consigliere dell'impresa garibaldina fosse proprio il più noto arbëresche di Sicilia, Francesco Crispi⁵⁹.

La Calabria, in particolare, offrì all'Impresa dei Mille la grande partecipazione degli *ex* alunni del Collegio Arbëresche di S. Adriano a S. Demetrio Corone (una trentina), ed essi furono personalmente elogiati da

⁵⁷ P.P. RODOTÀ, *Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia (osservato dai greci, monaci basiliani e albanesi)*, vol. III, Roma, 1743, ristampa a cura di V. Peri, Cosenza, 1986.

⁵⁸ Girolamo de Rada, poeta e patriota italo-albanese, vide nella libertà dell'Italia il riscatto anche dell'Albania-giornale L'Albanese d'Italia.

⁵⁹ Poi ministro del regno d'Italia (1887-1891, e 1893-1896).



Garibaldi per avere tenuta alta la lotta contro la tirannide. A tale partecipazione si deve aggiungere quella dei 500 abitanti di Lungro che si unirono a Garibaldi nella sua avanzata verso Napoli. Infine al Volturmo si era formato il reggimento arbëresche "Reggimento Pace"; con il "Battaglione Damis" combatterono strenuamente con Garibaldi ricevendo particolari elogi per il loro eroismo. Lo stesso Garibaldi il 20 ottobre 1860 a Caserta emanava un decreto nel quale in nome dei servizi resi dagli arbëresche si sarebbe dovuto ingrandire il Collegio di S. Adriano.

Gli studiosi hanno lungamente analizzato il significato della partecipazione culturale e politica delle comunità arbëresche d'Italia all'unità d'Italia e le motivazioni più attendibili sono state due. La prima è legata alla diffusione dei principi risorgimentali e nazionali nei paesi europei e l'adesione a una speranza di unità nazionale creatasi idealmente tra l'Italia e l'Albania in relazione anche alla poesia di Girolamo De Rada (poeta e patriota italo-arbëresche). La seconda motivazione, che coinvolge in realtà tutta la partecipazione sociale e politica arbëresche all'unità d'Italia, è costituita dall'analogia creatasi tra Giuseppe Garibaldi e Giorgio Kastrioti Skanderberg, e quindi la visione del condottiero eroico che entrava nell'immaginario antico e trascinava la partecipazione della popolazione arbëresche come forma di riscatto anche della patria lontana.

La Minoranza arbëresche in realtà nel periodo postunitario venne discriminata, come peraltro tutto il Mezzogiorno d'Italia, in relazione alle politiche coloniali dei Savoia (distruzione del sistema industriale, bancario, e agricolo del Mezzogiorno d'Italia) per cui molti arbëresche come molti italiani del meridione emigrarono nelle Americhe e successivamente essi vennero anche discriminati dalle politiche di assimilazione linguistica italiana inaugurata dal fascismo.

Nel corso dell'occupazione nazista dell'Italia nel 1943, è da ricordare che a Maschito, paese del Vulture, venne proclamata la prima repubblica partigiana d'Italia, che ebbe breve vita⁶⁰, ma essa per prima dichiarò decaduta la monarchia e il fascismo e dichiarò la nascita della repubblica democratica italiana.

La lotta partigiana calabrese si concentrò a Castrovillari tra il 1943-1945 e a Lauria (1944-1945). Non deve tralasciarsi il valore della lotta partigiana arbëresche in Sicilia in particolare nel 1944.

Si deve attendere il periodo postbellico della seconda guerra mondiale e la dichiarazione della Costituente (un illustre arbëresche fu il costituzionalista Costantino Mortati) per avere il riconoscimento

⁶⁰ Il 15 settembre 1943, e durò solo 20 giorni.



costituzionale delle minoranze (art. 6 Cost.) storico-linguistiche in Italia e il valore politico della partecipazione delle comunità arbëresche e delle altre italiane alle vicende storiche d'Italia.

Si ritiene, infine, che in epoca più recente, dal 1985, data della morte di Enver Oxa, si sia determinata una nuova migrazione albanese verso l'Italia (ottava migrazione) di portata maggiore nel 1991.

Le migrazioni albanesi storiche in Italia, che a oggi sono ancora ricordate dalla presenza di almeno 50 paesi arbëresche, hanno ricostituito nei diversi luoghi d'insediamento la propria identità sociale, giuridica linguistica e religiosa⁶¹.

L'Arberia è nel nostro paese una delle minoranze storiche più antiche e illustri e tutelata nelle sue tradizioni, lingua, cultura e religione bizantino-orientale.

5 - La libertà di culto e di religione per le minoranze arbëresche in Italia

Il rito bizantino costantinopolitano è conosciuto anche come rito greco, e si differenzia in diverse lingue e ancora oggi esso caratterizza le chiese cristiane ortodosse (autocefale) e le chiese *sui iuris* (cinque diversi riti) della chiesa cattolica. Quest'ultime vengono dette "Chiese uniate" o Chiese dell'Oriente Europeo formatesi tra il XV e il XVI secolo; esse riconoscono la giurisdizione del Vescovo di Roma in materia di fede e teologia, ma conservano tradizioni e liturgia proprie.

Tale rito è nato con il radicamento della Chiesa bizantina in Italia e risale alla conquista del meridione d'Italia da parte di Giustiniano nel VI secolo. Essa si è diffusa nell'Italia meridionale secondo l'originaria divisione dell'Italia in due zone d'influenza, bizantina e longobarda.

Gli studiosi distinguono in due fattori la bizantinizzazione meridionale ponendola in primo luogo in relazione alla presenza politica dell'Impero bizantino in tali territori e storicamente tale status si protrasse con alterne vicende fino alla conquista normanna (che avvenne in Sicilia nel 1061). L'impero bizantino infatti, scomparve nell'XI secolo. Il secondo fattore di bizantinizzazione è riferibile alla successiva permanenza socio-culturale e religiosa in tali regioni italiane dell'identità religioso-sociale bizantina, che in realtà è sopravvissuta fino ai nostri giorni.

Il valore socio-culturale originario di Bisanzio riferito alla struttura stessa dell'Impero romano d'Oriente si diffuse nei Balcani, nell'Europa

⁶¹ Lingua Toske per gli Albanesi del Nord, e quella Gege per gli oriundi del Sud.



centro-orientale e riuscì ad avere rilevanza fin dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453; anche in Italia la diversità cristiana era collegata solo alle diverse liturgie condivise dai diversi ordini monastici di tipo bizantino o latino. La suddivisione pentarchica della Chiesa imperiale affidava al Patriarcato romano il governo religioso di tutta l'Europa centro occidentale, l'Africa nord-occidentale, l'Italia, l'Illirico e la Grecia. In tale contesto la giurisdizione canonica era sia latina che greca.

Le lotte iconoclaste (Leone III l'Isaurico) dell'impero d'Oriente trovarono l'opposizione dei papi romani che vennero privati dell'affidamento ecclesiastico dei loro territori pentarchici che vennero affidati al Patriarcato costantinopolitano con l'Italia, l'Illirico e la Grecia⁶².

Il papato romano, privato della sua autorità pentarchica volle ricostituirla ricreando un rinnovato "impero" e, con Adriano I, i Franchi vennero investiti nella persona di Carlo di un potere imperiale politico-religioso con la benedizione della notte di Natale dell'800⁶³.

Ma la bizantinizzazione continuò, ugualmente, in tutto il meridione d'Italia con lo sviluppo di molti monasteri orientali, e tale situazione giunse fino la dominazione normanna che per il "concordato" con il papa a Melfi s'impegnava a ripristinare il primato della chiesa latina nel mezzogiorno d'Italia (a eccezione della Sicilia).

In Calabria e Sicilia dal VII secolo erano nati, come già detto, una molteplicità di luoghi di culto, laure, eremi, cenobi e monasteri basiliani che avevano radicato in quei territori il cristianesimo bizantino. In Calabria le vallate dello Stilaro e dell'Alloro erano stati i luoghi prescelti dai monaci ed esse presero il nome di "isola bizantina". I monaci basiliani nel tempo erano divenuti il simbolo della cultura, della liturgia e della religiosità del Mezzogiorno d'Italia superiore alla religiosità latina e araba.

Il cristianesimo basiliano era inizialmente di rito latino e di rito bizantino, ma progressivamente, anche in opposizione alle lotte iconoclaste, esso divenne il simbolo della cristianità di rito bizantino nell'area mediterranea (trasporto in Italia delle Icone) e in particolare per l'opera di S. Nilo di Rossano che diffuse il cristianesimo orientale fino alla creazione del monastero di Grottaferrata nel 1004⁶⁴.

⁶² L'iconoclastia venne abolita dall'imperatrice Irene.

⁶³ Tale investitura venne letta in Oriente come un'aperta "usurpazione".

⁶⁴ La diffusione del monachesimo orientale era stata determinata dai movimenti iconoclasti dell'Impero bizantino nati nella prima metà del secolo VIII e condivisi dall'imperatore Leone III (Editto del 730) e dal figlio Costantino V (Concilio di Hiera) e successivamente nell'814 da Leone V l'Armeno.



La conquista araba e poi in particolare l'epoca normanna ufficialmente avrebbero dovuto esautorare il monachesimo bizantino in quanto il papato romano aveva rivendicato i propri diritti sulle province meridionali di rito bizantino in ragione del Primato petrino e poi nel Concilio e Concordato di Melfi del 1059.

In base a tale "patto" il pontefice Nicolò II aveva riconosciuto Roberto il Guiscardo duca di Puglia, Calabria con possibilità di espansione in Sicilia a condizione che garantisse la diffusione di monasteri di rito latino benedettino, cluniacense e certosino nei territori della Puglia, Calabria e Sicilia. Ma i normanni che inizialmente dovettero accettare il multiculturalismo e la multireligiosità dei loro territori, successivamente ne fecero un elemento d'identità, di sviluppo economico e di tolleranza culturale e religiosa⁶⁵.

Gli Altavilla, infatti, se ufficialmente si erano obbligati a diffondere il cristianesimo cattolico latino, non permisero del pari l'esautoramento della chiesa bizantina⁶⁶. Si ricorda che il regno di Sicilia nel 1130 era costituito dalla Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Sicilia, e i monasteri bizantini continuarono a rappresentare la libertà culturale, identitaria, religiosa, l'esercizio della professione medica a presidio delle popolazioni locali (Scuola medica salernitana) e la conservazione dei testi antichi di cultura greco orientale⁶⁷.

L'Albania aveva fatto parte del Patriarcato di Roma fino al 731 (epoca delle lotte iconoclaste tra Leone III e Gregorio III). I cattolici latini si erano stabiliti al Nord e nel Sud si era consolidata la chiesa bizantina. Per volere dell'Imperatore d'Oriente l'Albania era stata posta nella soggezione al Patriarcato di Costantinopoli, ma nell'epoca normanna (Roberto il Guiscardo – 1081 in Albania) tale legame si era affievolito per i vincoli politici dei Normanni con la Chiesa di Roma. Nel XV e XVI secolo l'Albania era stata poi sottoposta all'arcivescovato di Ocria che era anche Arcivescovato di Albania (titolo esteso anche agli Albanesi d'Italia).

⁶⁵ Nel mezzogiorno d'Italia era presente il Cristianesimo latino e bizantino, l'Ebraismo e l'Islam.

⁶⁶ In Sicilia erano stati confermati 15 diplomi di conferma di antichi possessi e privilegi ai monasteri bizantini e in Calabria venne restaurata la cattedrale basiliana di Locri.

⁶⁷ Le prime divisioni scismatiche tra la Chiesa di Oriente e Occidente si evidenziarono nel 1043 per il problema del *filioque* (teologia trinitaria) aggiunto dalla teologia occidentale, e successivamente nel grande Scisma tra la Chiesa d'Oriente e quella d'Occidente nel 1054 che giunse alle reciproche scomuniche tra le due Chiese; papa Leone IX dichiarò la fine della pentaparchia dell'Impero romano e divise la cristianità calcedonese da quella occidentale ponendola sotto la giurisdizione del vescovo di Roma (Primato petrino) e dichiarando la fine dell'unità linguistica della cristianità.



Nel 1439 il Concilio di Firenze aveva riaffermato l'unione delle due Chiese d'Oriente e d'Occidente, che venne però contestata dalle popolazioni. Nel 1484 il Sinodo di Costantinopoli decise la conversione dei latini alla Chiesa bizantina.

Le popolazioni arbëresche in realtà, al loro arrivo, vennero coinvolte anch'esse nelle vicissitudini culturali e religiose del mezzogiorno d'Italia e ritrovarono nelle popolazioni meridionali notevoli analogie, culturali, sociali, consuetudinarie e religiose, ed esse aderirono alla religiosità cristiana con ritualità bizantina anche se riconobbero l'autorità religiosa del vescovo romano .

Tali comunità, inoltre, volevano che le loro ritualità fossero officiate dai loro papas che nella diaspora albanese avevano trovato accoglienza e formazione liturgico-linguistica nel Monastero di Grottaferrata.

Allorché si evidenziarono, poi, le politiche repressive dei vescovi locali di rito latino, le comunità arbëresche chiesero al papato romano il riconoscimento della loro natura di Chiesa cattolica *sui iuris* nata a garanzia della loro identità storica, etnica e politica .

Di fronte alla prima diaspora albanese i vescovi e i feudatari di Calabria e Sicilia, considerando anche il valore militare degli eserciti stratioti e la ripopolazione di borghi e territori abbandonati in seguito a pestilenze, concessero Capitolazioni attestanti la concessione di diritti e privilegi (novembre 1471) e non sollevarono questioni di natura religiosa, considerandoli anche "martiri della fede".

Ma, successivamente, nell'epoca del Concilio di Trento (1563) e della relativa Controriforma cattolica, vescovi e notabili locali cominciarono a sollevare obiezioni di natura scismatica ed ereticale nei confronti delle pratiche religiose bizantine (Sinodi provinciali e diocesani) degli Arbëresche⁶⁸.

Nel Breve di Leone X "*Accepimus nuper*" del 18 maggio 1521 il papa aveva garantito la libertà di culto dei fedeli di rito bizantino (sebbene localmente si fossero avuti episodi d'intolleranza anche con negazione della sepoltura ecclesiastica). Ma tale orientamento venne modificato subito dopo dal papa Clemente VIII il 15 luglio 1525 che richiamò le popolazioni arbëresche alla sottomissione ai vescovi di rito latino.

⁶⁸ In particolare gli Arbëresche di Calabria, ma anche le comunità presenti in altre regioni, pur riconoscendo la giurisdizione del vescovo romano (primato petrino) avevano aderito alla liturgia bizantina anche considerandola un ulteriore elemento di unità per tutti gli arbëresche d'Italia. Essi riconoscevano, per questo, gli uffici solo del proprio clero che doveva spesso farsi ordinare nascostamente da vescovi di rito orientale anche nella madrepatria (con viaggi pericolosi in terre ormai ottomane).



Nella sostanziale confusione della situazione il Papa Paolo III il 23 dicembre 1534 confermò i privilegi religiosi degli arbëresche garantendo "la libertà di mantenere le loro consuetudini circa la forma del battesimo, il matrimonio dei preti e l'uso di portare la barba".

Non trascorse un trentennio che il Papa Pio IV nel Breve "*Romanus pontifex*" del febbraio 1564 negò, nuovamente, la libertà di culto degli arbëresche sottoponendoli ancora una volta alla giurisdizione dei vescovi di rito latino (non avvenivano ordinazione di sacerdoti di rito bizantino).

Nel sistema inquisitorio della Controriforma cattolica i vescovi calabresi Vitaliani di Bisignano e Ludovico Owen si appellarono al papa contro le professioni di fede eretiche degli arbëresche (battesimo con olio santo benedetto per mano dei sacerdoti, l'Eucarestia agli infanti, la Cresima conferita da sacerdoti, il ripudio della moglie adultera e la libertà di nuove nozze, diversità delle feste religiose bizantine, non credenza nel Purgatorio, non accettazione della processione allo Spirito Santo per disputa trinitaria del *Filioque*).

In tale contesto storico religioso il 20 agosto 1566 il papa Pio V con la Bolla "*Providentia Romani Pontificis*" vietò ogni promiscuità liturgica e la celebrazione (che avveniva in alcuni luoghi) della doppia liturgia. Ma di fronte all'assenza di sacerdoti di rito bizantino gli arbëresche rifiutarono di partecipare a liturgie latine "rifiutandosi di odir da lui (sacerdote latino) messa, né ricevere sacramenti, né accostarsi in chiesa" (Vescovo Santoro di Sanseverino in Calabria).

Di conseguenza la Curia Romana ordinò agli ordinari latini di denunciare gli eretici e di trasferirli a Roma per giudizio inquisitorio. Ma in base alla determinazione e all'unità e fratellanza religiosa storica delle popolazioni arbëresche nessun peccatore venne inviato a Roma⁶⁹.

Dopo le persecuzioni locali e la strenua resistenza di molti paesi arbëresche, nel 1573 sotto il Pontificato di Gregorio XIII venne istituita la Congregazione dei Greci, ma nella realtà l'Arcivescovo di Santa Severina Giulio Antonio Santoro aveva il compito di esautorare la Chiesa bizantina e portare i fedeli nell'alveo della Chiesa latina. Non si poteva chiaramente intervenire sui riti, ma si doveva recidere il legame antico con Costantinopoli.

Papa Clemente VIII nel Documento "*Perbrevis Instructio*" del 31 agosto 1595 affermò, però, il principio dell'esistenza di una sola chiesa

⁶⁹ Deve ricordarsi che le pratiche religiose della Chiesa bizantina erano considerate anche scismatiche in quanto ritenute greche.



nella quale esistevano non più due chiese, ma due comunità cattoliche con propria tradizione ma non propria gerarchia⁷⁰.

Occorreva proprio, nell'accettazione dell'unità della Chiesa cattolica, ma anche nella diversità dei riti, ricostituire la formazione dei sacerdoti di rito bizantino, per cui Papa Clemente XII ritenne di dover fondare a S. Benedetto Ullano il Collegio Corsini, poi trasferito a S. Demetrio Corone, che divenne una scuola sia per i sacerdoti che per i laici arbëresche. Due anni dopo venne fondato a Palermo un analogo collegio⁷¹.

In Albania nel 1660 una missione cattolica si recò nel Sud cristiano ortodosso e infine si giunse all'unità delle due Chiese nel 1765⁷².

Per eliminare definitivamente le tracce scismatiche del rito bizantino il papa Benedetto XIV il 26 maggio 1742 emanò la Bolla "*Etsi pastoralis*" che introduceva la simbologia del *filioque* nella liturgia orientale e vietava la conversione della moglie cattolica latina al rito orientale e parimenti del marito cattolico latino al rito orientale della moglie, affermando la superiorità del rito latino⁷³.

Ma gli Arbëresche continuarono costantemente a presentare proprie richieste di riconoscimento rituale e religioso ai successivi papi romani fino al 1888, allorché essi reclamarono definitivamente la loro autonomia al papa Leone XIII. Infine il papa Benedetto XV istituì l'Eparchia di Lungro per gli Albanesi di Calabria e dell'Italia continentale nel 1919, e nel 1937 il papa Pio XI istituì l'Eparchia di Piana degli Albanesi (Greci) di Sicilia e nello stesso anno il cenobio di Grottaferrata⁷⁴.

In un quadro necessariamente sommario anche delle scelte religiose delle comunità italo-arbëresche occorre sottolineare che a oggi la Puglia ha il suo centro più prestigioso nel paese di Chieuti (Provincia di Foggia),

⁷⁰ In tale periodo si accentuarono le persecuzioni dei feudatari locali in particolare contro i sacerdoti bizantini.

⁷¹ A Roma fin dal 1577 esisteva il Collegio greco di studi superiori.

⁷² Nel 1895 per contrastare anche la predilezione ottomana per la Chiesa cristiana ortodossa una parte dei villaggi nel Mali Shipati nell'Albania centrale passò al rito latino e richiese un vescovo cattolico latino. Nel 1939 si creò una giurisdizione ecclesiastica separata con proprio amministratore apostolico.

⁷³ Tale scelta ritenuta conservativa per il rito bizantino da parte del papa Benedetto XV in realtà aveva finalità discriminanti. Si è dovuto attendere il Concilio Vaticano II del 1963 e il Decreto per le Chiese orientali per poter definire lo status delle Chiese Orientali per le quali è stato creato uno specifico codice.

⁷⁴ Anche il seminario greco-albanese di Palermo 1774 è stato trasferito a Piana degli Albanesi.

Vedi S. TESTA BAPPENHEIM, *Fenotipi concreto-germanici di cura pastorale dei fedeli orientali da parte dei pastori latini*, in AA. VV., *Cristiani orientali e Pastori latini*, Atti del Convegno della Pontificia Università della Santa Croce, Giuffrè, Milano, 2012.



mentre il Molise è rappresentato da Ururi (provincia di Campobasso), in Basilicata hanno particolare rilievo i paesi di S. Paolo albanese (provincia di Potenza) e S. Costantino Albanese (provincia di Potenza). In Calabria il maggior numero di paesi arbëresche è intorno a Cosenza e Catanzaro, mentre in Abruzzo è di particolare rilievo la comunità di Villa Badessa (Rosciano) (provincia di Pescara); e infine in Campania esistono paesi arbëresche nella zona Cilentana e di Avellino⁷⁵.

6 - Le Eparchie di di Lungro e di Piana degli Albanesi

Le Eparchie di Lungro e di Piana degli Albanesi sono il simbolo del forte legame che gli arbëresche o meglio gli italo-albanesi hanno sempre avuto con le loro leggi, le loro tradizioni, la loro lingua, la loro religione. In altra sede ho sostenuto che l'Albania ancora oggi ha una sua identità singolare e antica fondata sui suoi Kanun, che erano la legge fondamentale consuetudinaria che considerava il fattore religioso non un elemento di divisione, ma di unione per il popolo albanese dovunque esso fosse territorialmente stanziale. Le Eparchie di Lungro e di Piana degli Albanesi sono il simbolo dell'unità cristiana creata dal popolo albanese nella sua diaspora che unisce le due cristianità esuli, quella di rito orientale e quella di rito latino, rappresentata dalla giurisdizione del papa romano vescovo di Roma. Tale scelta è anche il simbolo della fratellanza religiosa rappresentata dalla Chiesa cattolica albanese *sui iuris* nella quale si è ricostituita l'unità antica del suo popolo nella nuova patria.

La distinzione tra Chiese orientali di rito bizantino e Chiesa latina risale al primo millennio cristiano e al Concilio di Calcedonia del 451 al momento in cui alcune chiese cristiane (pre-calcedoniane) non accettarono le prescrizioni del primo dei tre concili ecumenici della Chiesa. Le Chiese orientali da tale data rappresentarono o un singolo popolo oppure una particolare liturgia e rito o una lingua.

Alcune Chiese orientali nel tempo hanno trovato un'unità dottrinale, teologica e spirituale nell'unità con Roma e hanno preso il nome di Chiese uniate o orientali cattoliche o Chiese *sui iuris*. La Chiesa orientale albanese di rito bizantino ha attualmente il proprio Vescovo come rappresentante della S. Sede a Tirana.

⁷⁵ G. CIMBALO, *Il ruolo degli arbëreshe nella messa a punto del modello albanese di rapporti tra le comunità religiose e lo Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 17/2014. L'Autore sostiene il ruolo degli arbëresche nella messa a punto del modello albanese di rapporti tra comunità religiose e Stato.



Le eparchie di Lungro e di Piana degli Albanesi sono la Chiesa cattolica *sui iuris* italo-albanese di Lungro e di Piana degli Albanesi che sono la designazione religiosa dell'Arberia. Oggi l'Eparchia di Lungro rappresenta l'unità degli arbëresche in 29 parrocchie cattoliche di rito orientale. La grande estensione dell'eparchia è il frutto, come più volte sottolineato, della strenua resistenza alla latinizzazione opposta dal XV secolo dalle popolazioni esuli arbëresche. Di fatto le comunità arbëresche, se inizialmente sembrarono non dare rilevanza alla diversità delle liturgie, nel momento in cui si voleva aggregarle alla chiesa latina con repressioni e inquisizioni opposero forte resistenza.

Proprio in seguito alle non coerenti decisioni papali sulla loro libertà religiosa alcune comunità accettarono il rito latino, ma altre resistettero strenuamente; le politiche repressive ecclesiastiche romane, infatti, fecero da elemento di unità sociale, culturale e religiosa per le maggiori comunità arbëresche con la rivendicazione del rito bizantino considerato oramai un comune strumento fondamentale per conservare la propria identità.

La situazione si protrasse fino al XVIII secolo allorché la S. Sede prese atto dell'incrollabile attaccamento alla propria unità religiosa delle comunità arbëresche e della necessità di permettere la formazione religiosa di sacerdoti di rito bizantino. Dal 10 giugno 1732 con la Bolla "*Suprema dispositione*" Papa Clemente XII aveva concesso alle comunità arbëresche la possibilità di avere propri vescovi che potessero ordinare sacerdoti di rito bizantino per la Calabria e la Sicilia. Solo agli inizi del XIX secolo nel 1919 con la Bolla *Catholici fideles* papa Benedetto XV eresse l'Eparchia di Lungro ponendo fine a un lungo periodo di discriminazioni e intolleranze.

Anche l'Eparchia di Piana degli Albanesi ha una propria storia legata alla particolare identità dell'isola nella quale le migrazioni si susseguirono dal 1448 al 1534 ed ebbero diverse caratteristiche. Esse inizialmente erano costituite da militari, ma successivamente la conquista ottomana dell'Impero d'Oriente e l'occupazione di diversi territori albanesi costrinse larghe fasce di popolazione a una vera e propria diaspora anche nell'isola di Sicilia.

La Sicilia ha sempre avuto una propria identità multireligiosa e multi-etnica e già per l'intelligenza dei principi normanno-svevi essa ha potuto godere di una sostanziale autonomia che non venne modificata né dal periodo angioino, né dal successivo periodo aragonese; per cui fino all'epoca del Concilio di Trento la libertà religiosa era l'identità strutturale dell'isola. Ma anche in Sicilia gli effetti del Concilio di Trento giunsero a



forzare la latinizzazione delle popolazioni arbëresche, per cui Clemente VIII emanava un'istruzione che limitava le attività liturgiche e di fede degli arbëresche. Tale provvedimento venne poi confermato, a distanza di tempo, dal papa Benedetto XIV con la Bolla *Etsi pastoralis* del 26 maggio 1742. Ma va sottolineato che nel 1734, grazie alla mediazione del Papas Giorgio Guzzetta, era stato istituito a Palermo il seminario italo-albanese per la formazione del clero di rito bizantino.

Il 6 febbraio 1784 veniva poi eretto un vescovato di rito bizantino per la Sicilia con la Bolla *Commisssa vobis* di papa Pio VI, ma senza la presenza di un vescovo di rito bizantino. Nel 1867 il Papa Pio IX rinunciò alla preminenza del rito latino sugli altri riti, e iniziò nella seconda parte del XIX secolo una progressiva politica ecclesiastica di distensione, finché il 26 ottobre 1937 con la Bolla *Apostolica Sedes* di Papa Pio XI venne istituita l'Eparchia di Piana degli Greci poi Piana degli Albanesi nel 1943. L'8 luglio 1960 con la Bolla *Orientalis Ecclesia* il Papa Giovanni XXIII unificò anche le parrocchie arbëresche di rito latino nella giurisdizione di rito orientale dell'eparchia di Piana degli Albanesi. Nel 1967 è stato eletto il primo eparca.

Il Concilio Vaticano II ha emanato il Decreto (21 novembre 1964) sulle Chiese cattoliche orientali. In tale decreto si dichiara la massima stima da parte della Chiesa cattolica di istituzioni, riti liturgici, tradizioni ecclesiastiche e discipline di vita delle Chiese orientali. Il concilio ecumenico afferma l'unità nello Spirito e nella fede, nei sacramenti, nella gerarchia, nella diversità con le Chiese orientali. I riti in particolare rappresentano una singolare dignità e un patrimonio spirituale di valore fondamentale. Nel 1990 il Papa Giovanni Paolo II ha promulgato il Codice dei canoni delle Chiese Orientali per dare uno specifico testo normativo alle chiese orientali cattoliche. La *Congregatio pro Ecclesia Orientali* venne resa autonoma dalla *Congregatio de propaganda fide pro negotiis ritus orientalis* istituita da Pio IX nel 1862⁷⁶.

⁷⁶ Dal 1622 la *Congregatio de Propaganda fide* si occupava delle Chiese Orientali cattoliche. Da Papa Benedetto XV con *motu proprio "Dei providentis"* (1 maggio 1917) era stata eretta la Congregazione per la Chiesa Orientale. L'attuale nome di Congregazione per le Chiese Orientali fu attribuito da Paolo VI nella Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967, e da Giovanni Paolo II con la Costituzione *"Pastor Bonus"* del 28 giugno 1988 (che assegnava la funzione di salvaguardare i diritti e la crescita del patrimonio, liturgico, disciplinare e spirituale delle comunità di rito armeno, bizantino, copto e siro in relazione a diverse regioni - Grecia, Albania meridionale, Bulgaria, Cipro, Turchia, Iran, Iraq, Giordania, Siria, Palestina, Penisola del Sinai, Egitto, Eritrea ed Etiopia settentrionale - e alla giurisdizione di vescovi, clero, religiosi).

Vedi A. D'ALESSANDRI, *Recensione* a F. CACCAMO, *Odissea Arbëreshe*, Terenzio



7 - Conclusioni

Possiamo sostenere che proprio dall'enunciazione del principio filosofico-politico di Hobbes e Locke del valore fondamentale del "contratto sociale" stipulato originariamente da soggetti giuridici liberi, uguali e coscienti, è derivata la determinazione dei diritti originari e fondamentali della persona umana. In tale prospettiva, come abbiamo visto, si è progressivamente sviluppata la necessità di tutelare i diritti collettivi delle minoranze. Quelle minoranze che nelle diverse epoche della storia umana hanno rappresentato, come già detto, migrazioni, civiltà diverse, persecuzioni, e la creazione di sistemi diversi di governo come ad esempio gli Stati Uniti d'America.

La storia, come sosteneva Giambattista Vico, è segnata da "corsi e ricorsi" e nella realtà ha anche costantemente riprodotto il rapporto diseguale tra minoranze e maggioranze che si è evidenziato nei diversi sistemi politici mondiali, e che oggi si ripropone con caratteristiche analoghe nel villaggio globale. Le minoranze, infatti, sono presenti anche nella nostra epoca e nelle diverse parti del mondo, per cui nelle diverse comunità politiche si ripropone il rapporto diseguale tra minoranze e maggioranze e le prime, ove perseguitate, diventano profughe in paesi adiacenti o d'oltremare.

Spesso, per un'antica abitudine di analisi sociale, si evidenzia l'identità religiosa di tali minoranze, ma esse al contrario sono da sempre testimoni di sistemi politico-sociali diversi e di usi e costumi propri che anche se migranti continuano a rispettare e salvaguardare. Nel corso del tempo, poi, esse trasmetteranno i loro elementi fondanti nel crogiolo del sistema dominante che dovrebbe essere improntato a nuovi principi di multiculturalità, multietnicità e multireligiosità per l'attuazione di un principio d'integrazione sociale.

Abbiamo potuto vedere come nel passato le comunità migranti Arbëresche abbiano creato nel nostro paese una loro identità di minoranza linguistica, etnica e religiosa rimanendo tenacemente legate alle loro strutture istituzionali Kanuniche, alla loro lingua e al loro rito cristiano-bizantino; e la loro stessa identità si è rafforzata nel contesto sociale e religioso del mezzogiorno d'Italia. Possiamo anche affermare che la minoranza Arbëresche, per le ragioni storiche esaminate, è stata rispettata nella sua identità etnica, linguistica e religiosa dagli Stati italiani

Tocci tra Italia ed Albania, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, e in *Nuova Rivista Storica*, 97 (2013), 3, pp. 1107-1111.



dell'epoca e accettata infine anche ritualmente dalla Chiesa Cattolica Romana. Ma sappiamo che altre comunità sono state perseguitate e sterminate come gli Occitani - anche quelli di Calabria (provenienti dalla proibita identità occitana che veniva identificata con i Catari e con i Valdesi) - e le minoranze ebraiche provenienti da diversi paesi anche europei, che hanno subito persecuzioni e stermini giustificati da motivazioni solo apparentemente di carattere religioso.

Ma nuove minoranze si sono formate attualmente in Europa e nel mondo per guerre, carestie, povertà dei paesi "in via di sviluppo", guerriglie identitarie e tribali, per una crisi anche genetica del villaggio globale dominato dai principi del libero mercato.

Le nuove minoranze in Europa dovrebbero apparire tutelate dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, dal Parlamento dell'Unione Europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cioè attraverso la tutela dei diritti umani e attraverso i principi della libera circolazione delle persone, oltre che dei servizi, dei beni e dei capitali. Ma nella realtà si è determinata una profonda reazione conservatrice nell'ambito degli Stati membri (dagli anni '90 e in particolare dopo l'ammissione degli Stati dell'Est Europeo), tendente ognuno a conservare la propria identità nazionale cercando di opporsi alla formazione nel proprio territorio di nuove minoranze.

Tale resistenza, ancora una volta, si evidenzia attraverso il fattore religioso, che già nella storia europea è stato fattore altamente discriminante, per cui viene evidenziata l'identità religiosa delle minoranze migranti come identificazione collettiva senza evidenziare quegli elementi "identitari particolari" che distinguono una minoranza dall'altra in ragione della loro stessa provenienza geografica.

Nella realtà europea si è creato un doppio binario, quello relativo alle minoranze storiche perfettamente integrate e quello delle nuove minoranze delle quali si teme l'integrazione sociale e politica: e ancora una volta il fattore religioso è usato come discriminante e spartiacque per segnare i confini delle diversità.

Possiamo ritenere, però, che al di sopra delle diverse normative e politiche statuali si sia posto come prevalente il diritto europeo dei diritti umani che ha anche dato spazio a un diritto europeo delle religioni che oggi è divenuto il garante dei diritti religiosi e sociali delle minoranze che chiedono visibilità proprio attraverso i loro simboli di appartenenza religiosa.



Il nuovo corso della storia non investe solo il nostro paese, che accoglie un maggior numero di comunità migranti rifugiate e profughe, ma tutto l'assetto europeo nel quale la politica "conservatrice" degli "stati membri" spesso si evidenzia nella negata autorizzazione all'edificazione di nuovi edifici di culto. Occorre, quindi, che il Consiglio d'Europa, specie per il tramite della Corte Europea dei diritti umani, e l'Unione Europea dettino le loro linee guida ai paesi membri e che gli stessi si rendano partecipi di un nuovo sistema d'integrazione europea.

Da ultimo, stride la constatazione che in Italia, da ottant'anni, si attende una nuova regolamentazione della libertà di coscienza e di religione, tenendo presente che attualmente è ancora vigente la legge n. 1159 del 1929 sui "culti ammessi".